

PREMESSA

La relazione al Parlamento sui controlli interni degli enti locali per gli esercizi 2021-2023 approvata dai giudici contabili con la delibera n.1/SezAut/2025/Frg analizza un panel di 800 comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, evidenziando nel triennio una generale diffusione dei controlli interni e un aumento complessivo della loro efficacia soprattutto per quanto riguarda i controlli sugli aspetti finanziari e sugli equilibri di bilancio. Ma le note dolenti arrivano proprio dagli organismi partecipati e dai controlli sulla qualità dei servizi.

Sui primi incidono in particolare la carenza di risorse, la mancanza di strumenti adeguati e la scarsa collaborazione degli enti partecipati. Quanto ai secondi, che rilevano il grado di soddisfazione dell'utenza, pur a fronte di un aumento rispetto al passato (l'84% degli enti risulta, infatti, averli adottati nel 2023), il tasso di adozione delle Carte dei Servizi rimane inferiore al 60%.

Dall'esame delle relazioni trasmesse alla Corte conti emerge come un aspetto cruciale della gestione economica delle partecipate, ossia la loro redditività, sia stata monitorata, mediamente, solo nel 46% dei casi. Allo stesso modo, non sono stati presi in considerazione indicatori di deficitarietà strutturale, utilizzati, nel triennio, in media nel 35% dei casi. Ancora meno rilevanza viene data alla qualità dei servizi (41%-46%) e al grado di soddisfazione degli utenti (35%-40%). Le sezioni autonomie ricordano come le Sezioni territoriali abbiano riscontrato diverse criticità, tra cui la mancata definizione degli indirizzi strategici e operativi degli organismi strumentali dell'ente (Sez. regionale di controllo della Sicilia, n. 241/2024/VSGC); la limitazione del controllo sugli organismi partecipati alla sola razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (Sez. reg. contr. Lombardia, n. 54/2024/VSGC); l'assenza di indicatori per il controllo, la mancata approvazione dei budget delle società partecipate in house e la loro esclusione dal perimetro delle controllate (Sez. contr. reg. Sicilia, n. 197/2024/VSGC). L'analisi delle relazioni-questionario trasmesse alla Sezione delle autonomie per il triennio 2021-2023 mette innanzitutto in luce come gli enti territoriali tendano a sottovalutare l'obbligo di dotarsi di una apposita struttura dedicata al monitoraggio delle partecipazioni: nel triennio, solo i due terzi dei soggetti che detengono partecipazioni si è dotato di tale struttura (nel 2021 il 67% e nel 2022 e 2023 il 70%) con punte bassissime in Basilicata (17%) e valori modesti nella Provincia autonoma di Trento (40%), nonché in Campania, Puglia e Piemonte (circa 50%-60%). Dalle relazioni trasmesse emerge come la struttura dedicata non sia stata predisposta in considerazione della modesta entità e numero delle partecipazioni detenute; in molti casi, si è sopperito attribuendo il compito di monitoraggio al Segretario comunale o al Responsabile finanziario. Altra anomalia ha riguardato l'assenza di controlli in grado di fornire elementi sulla opportunità di mantenere le partecipazioni detenute (Sez. reg. contr. Calabria, n. 80/2021/VSGC).

Un'altra criticità riscontrata riguarda l'insufficienza dei flussi informativi nella struttura organizzativa dell'ente che ostacola un monitoraggio tempestivo sulle società partecipate. Ad esempio, in alcune situazioni, i documenti relativi agli organismi partecipati (come bilanci e budget) arrivano troppo vicino alle date delle assemblee, rendendo difficile per gli uffici svolgere le istruttorie necessarie per il voto del rappresentante dell'ente. In altri casi, gli enti partecipati non inviano informazioni tempestive o non riescono a elaborarle in modo sistematico a causa del coinvolgimento di più strutture dell'ente partecipante.

OBIETTIVO QUADRO

L'art. 147-quater del Tuel n. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012 (convertito in legge n. 213/2012), definisce e regola il controllo delle società partecipate. Successivamente, la materia è stata regolata dal D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica), successivamente aggiornato con il D.Lgs. n. 100/2017, lasciando comunque intatto il citato art. 147-quater. Trascorsi due anni dall'approvazione dell'apposito regolamento comunale, anni segnati dallo scioglimento del Consiglio comunale e dal successivo Commissariamento, la nuova Amministrazione comunale ritiene necessario un upgrade.

L'obiettivo quadro, nell'ambito dell'assetto normativo generale, intende dare concreta applicazione all'imminente restyling del regolamento comunale sul controllo degli organismi partecipati, Attraverso lo sviluppo di una sinergia collaborativa che garantisca un flusso di dati puntuale, costante e significativo dal punto di vista dei contenuti. Sarà pertanto fondamentale un approccio che veicoli un messaggio positivo di interazione, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.

Nel 2025, l'anno di "rodaggio", il Comitato per la Governance, disciplinato dal già citato regolamento, procederà alla condivisione con le società partecipate di cui l'Ente detiene il controllo, sia esso diretto o indiretto, del cronoprogramma degli adempimenti a carico dell'Ente desunto dalle disposizioni regolamentari e avvierà di concerto con le società l'attività di raccolta dati, che ci si attende, appunto, puntuale ed esaustiva.

L'obiettivo che l'Amministrazione comunale assegna alle società partecipate di cui l'ente detiene il controllo, sia esso diretto o indiretto, si sostanzia nel dare un contributo proattivo all'attuazione del Regolamento *de quo* mediante l'invio tempestivo di informazioni complete e intelligibili. Sarà cura del Comitato per la governance relazionare, nei modi e nei tempi più opportuni, il Sindaco e la Giunta sul livello di collaborazione delle società in questione.

Nel 2026 si intende perfezionare il sistema, per portarlo a regime nel 2027.